



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi     | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia             |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario        |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                       | Membro designato dal C.N.C.U.                     |

nella seduta del 28 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso datato 20 luglio 2010, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario esponendo la seguente vicenda.

Il 9 aprile 2010 il medesimo aveva ricevuto una comunicazione dell'intermediario resistente avente ad oggetto – previa comunicazione del recesso dagli affidamenti in essere a nome di [una società] - la sua costituzione in mora, con contestuale invito al pagamento di euro 27.853,35, in qualità di garante dei suddetti affidamenti a fronte di fideiussioni prestate il 13.06.2007.

Con reclamo del 15.04.2010, il ricorrente, tramite legale, contestava il contenuto della sopra citata comunicazione e argomentava quanto segue:

- «in data 1/4/2010 il [ricorrente] riceveva dalla Filiale di [...] una comunicazione mail di trasmissione delle fideiussioni de quibus nelle quali veniva attestata la sottoscrizione in data 13/6/2007 - presso il Vostro Istituto al cospetto del funzionario certificatore n. matricola [2....] ad apparente firma [...] e per conferma dal funzionario n. matricola [.....] a firma illeggibile - ai fini del rilascio di propria garanzia delle obbligazioni della [società], e solo in detta data apprendeva l'esistenza delle fideiussioni medesime;
- il [ricorrente] non si è mai recato presso la Filiale della Banca e mai ha conosciuto i suddetti funzionari certificatori, che hanno raccolto la garanzia;
- la fideiussione azionata è stata apparentemente prestata a garanzia del mutuo "mlt" n.187... e viene richiesto [...] l'adempimento del finanziamento n. 601...;
- dall'esame della documentazione trasmessa, unica in possesso del ricorrente, emerge chiaramente che la compilazione dei documenti non é avvenuta a cura dello stesso e che solo alcune delle pagine che li compongono sono state apparentemente sottoscritte;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la sottoscrizione a firma apparente (...) non è riconducibile con certezza al ricorrente per la cattiva qualità delle copie trasmesse ed anzi vi è fondato motivo di ritenere che la sottoscrizione medesima non gli appartenga;
- è omessa l'indicazione dell'importo per il quale asseritamente viene prestata la garanzia.»

Precisato quanto sopra, il legale del ricorrente concludeva invitando l'intermediario a desistere da ogni iniziativa pregiudizievole a danno del suo assistito, ivi comprese le segnalazioni presso la Centrale dei Rischi e chiedeva, inoltre, l'immediata disponibilità degli originali delle citate garanzie.

Con nota del 22.04.2010, l'intermediario rispondeva al legale sostenendo che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza della fideiussione, poiché lo stesso aveva confermato la disponibilità a onorare gli impegni assunti.

In data 27.05.2010, poi, il ricorrente riceveva da [una società terza], in qualità di mandataria dell'intermediario resistente, una comunicazione recante l'importo del debito – pari a € 27.971,97 – e l'invito a contattare i responsabili della pratica, al fine di raggiungere un accordo bonario per la definizione della predetta partita debitoria.

Con nota del 10.06.2010, il legale del ricorrente inviava sia all'intermediario (mandante) sia alla società terza (mandataria) una nuova comunicazione analoga nei termini a quella inviata in data 15.04.2010.

Esposto quanto sopra, con il ricorso in oggetto il ricorrente - sostenendo di aver nel frattempo appreso di «essere stato passato a sofferenza sul sistema da parte [dell'intermediario resistente]» - chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di:

1. «procurare l'esame degli originali delle sottoscrizioni delle fideiussioni per disconoscerne formalmente l'autenticità;
2. ottenere dichiarazione giurata dai funzionari certificatori circa l'autenticità delle sottoscrizioni per poter querelare gli stessi per falso e agli stessi richiedere i danni conseguenti alla "sofferenza";
3. verificare la nullità delle fideiussioni;
4. revocare la "sofferenza a suo danno"».

Il 22.11.2010 l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni ove, in via preliminare, sollevava una serie di eccezioni in fatto e in diritto, sintetizzabili come segue .

Con riferimento alla domanda di «procurare l'esame degli originali delle sottoscrizioni delle fideiussioni per disconoscerne formalmente l'autenticità», l'intermediario chiedeva, in via principale, di riconoscerne e dichiararne l'inammissibilità in quanto non rientrante nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario perché avente ad oggetto un accertamento meramente probatorio e non di merito e, in subordine, riconoscerne e dichiararne l'inaccogliabilità in quanto infondata ed immotivata.

Con riguardo alla richiesta volta ad ottenere «dichiarazione giurata dai funzionari certificatori circa l'autenticità delle sottoscrizioni in loro presenza asseritamente apposte dal [ricorrente] che le fideiussioni sono state compilate e sottoscritte in loro presenza», l'intermediario chiedeva, in via principale, di riconoscerne e dichiararne l'inammissibilità in quanto non rientrante nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario perché avente ad oggetto un accertamento meramente probatorio e non di merito e, in subordine, riconoscerne e dichiararne l'inammissibilità in quanto non rientrante nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario perché relativa ad «una possibile futura lite tra privati».

Con riferimento alla domanda volta ad accertare la nullità delle fideiussioni, poi, l'intermediario chiedeva, in via principale, di riconoscerne e dichiararne l'inammissibilità in quanto non rientrante nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario perché avente ad oggetto un accertamento meramente probatorio e non di merito e, in subordine: riconoscerne e dichiararne l'inaccogliabilità in quanto infondata ed immotivata.



A tal fine, l'intermediario precisava che «nessuna causa di nullità è stata eccepita salvo la mancanza del requisito contrattuale previsto dall'art. 1325, n.1, c.c. che presupporrebbe l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni, più volte invocata dal ricorrente ma evidentemente mai provata».

Quanto, infine, alla domanda di "revocare" la sofferenza, l'intermediario chiedeva di riconoscerne e dichiararne l'inaccoglibilità in quanto infondata ed immotivata.

L'intermediario precisava, infatti, che «sul presupposto che la segnalazione di cui si intenderebbe richiedere la revoca sia la segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, non possiamo non osservare come non risulti alcuna segnalazione di tale tenore, né il ricorrente ha fornito alcun riscontro da cui risulti la suddetta segnalazione».

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 28 aprile 2011.

## DIRITTO

La vicenda controversa sulla quale questo Collegio è chiamato a pronunciarsi trae origine da una comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 9 aprile 2010 avente ad oggetto – previa comunicazione del recesso dagli affidamenti in essere a nome di [una società] - la sua costituzione in mora, con contestuale invito al pagamento di euro 27.853,35, in qualità di garante dei suddetti affidamenti a fronte di fideiussioni prestate il 13.06.2007

Sulla sottoscrizione di tali garanzie da parte del ricorrente non vi è però concordia di opinioni fra le parti: il ricorrente afferma, infatti, di non essersi mai recato presso la filiale ove sarebbero state sottoscritte le fideiussioni, ritenendo che i documenti prodotti dalla resistente siano stati compilati da persona diversa da sé medesimo e, pertanto, chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare la nullità delle garanzie in discorso per difetto di sottoscrizione (domanda sub 3).

In funzione dell'accertamento della nullità delle fideiussioni controverse, il ricorrente articola anche due ulteriori domande consistenti nell'acquisizione degli originali dei contratti «per disconoscerne formalmente l'autenticità» (domanda sub 1) e nel rilascio di una «dichiarazione giurata dai funzionari certificatori l'autenticità delle sottoscrizioni per poter querelare gli stessi per falso» (domanda sub 2).

In sede di ricorso, inoltre, avendo nel frattempo appreso di «essere stato passato a sofferenza sul sistema da parte [dell'intermediario resistente]», il ricorrente chiede a questo Collegio anche la revoca «della sofferenza a suo danno», ritenendo tale segnalazione illegittima poiché fondata su una fonte di obbligazione di garanzia asseritamente nulla.

Così precisati i contorni della vicenda sulla quale questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, occorre rilevare che, come peraltro eccepito dall'intermediario resistente in sede di controdeduzioni, due delle domande proposte dal ricorrente (sub 1, sub 2) pongano una pregiudiziale questione di incompetenza.

La verifica della autenticità delle sottoscrizioni presuppone, infatti, l'utilizzo di perizie tecniche la cui assunzione e valutazione esula dalla competenza dell'ABF, così come determinata dalla Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18.06.2009.

Precisamente, giova ricordare che, ai sensi della Sez. IV, par. 3, «L'istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti» e, pertanto, le domande sub 1 e sub 2 - avendo ad oggetto non un decisione di merito circa controversie relative a



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

operazioni e servizi bancari e finanziari, bensì una decisione di accertamento riferita unicamente all'acquisizione di elementi probatori - non possono trovare accoglimento.

Alla luce di tali considerazioni, anche la domanda sub 3 relativa all'accertamento della nullità delle fideiussioni per difetto di sottoscrizione non può essere accolta.

Com'è noto, infatti, l'art. 2687 c.c. sancisce un principio fondamentale nel nostro ordinamento ai sensi del quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Come la giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto occasione di chiarire, «ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi» ( cfr. Cass. Civ., Sez. III, 8.06.2007, n. 13390).

Coerentemente con questi principi, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18.06.2009, dopo aver stabilito che «l'istruttoria è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti» (Sez. VI, par 3) sanciscono anche che «la decisione del ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria» (Sez. VI, par 4).

Nel caso di specie, pertanto, al fine di ottenere una decisione di merito sulla nullità delle garanzie controverse per difetto di sottoscrizione, avrebbe dovuto essere lo stesso ricorrente a sottoporre al Collegio la prova, acquisita aliunde, della falsità delle sottoscrizioni.

Dichiarate dunque non accoglibili le domande sub 1, sub 2 e sub 3, residua la domanda sub 4 relativa ad una asserita illegittima segnalazione " a sofferenza" del ricorrente e alla sua conseguente revoca.

In proposito, in sede di ricorso, il ricorrente si è limitato a dichiarare di «essere stato passato a sofferenza sul sistema da parte [dell'intermediario resistente]» senza peraltro allegare alcuna documentazione a conferma di suddetta dichiarazione.

Sul presupposto che la segnalazione di cui si interebbe chiedere la revoca sia la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, occorre dunque rilevare che anche tale richiesta appare priva di consistenza giuridica e fattuale e che, pertanto, non può trovare accoglimento.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO